

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 401, 200 e 226-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE VERNASCHI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici
per causa di servizio (n. 401)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1979

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici
per causa di servizio (n. 200)

**d'iniziativa dei senatori GHERBEZ Gabriella, MORANDI, BERTI, CON-
TERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, MERZARIO e ROSSANDA Marina**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979

Provvidenze a favore dei paraplegici e dei tetraplegici (n. 226)

d'iniziativa del senatore MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1979

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione tende a risolvere un problema di grandissimo rilievo, anche se riguarda un limitato numero di dipendenti civili e militari dello Stato, mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio. La loro gravissima menomazione non consente autosufficienza e comporta continue cure riabilitative, non sempre ottenibili in istituti nazionali, oltre a costose protesi ed attrezzature ortopediche, per le quali occorrono continua manutenzione e periodici rinnovi, il cui costo è solo parzialmente sostenuto dagli enti mutualistici all'uopo preposti. Al fine di un'immediata comprensione della ragione che ha suggerito la predisposizione del presente disegno di legge e dei suoi limiti, si sottolinea (art. 1) che esso riguarda i mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplata nella tabella E, lettere A, n. 2 e A bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Alla lettera A, n. 2, si prevede la « perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme » mentre alla lettera A-bis, n. 3, si fa riferimento a « lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori o paralisi della vescica e del retto ».

La natura di tali menomazioni chiarisce immediatamente perchè all'articolo 1 si preveda la concessione di un'indennità *una tantum* in misura diversa a seconda delle menomazioni: il fine è di consentire sia l'acquisto di costose attrezzature ortopediche, sia quelle modifiche dell'abitazione che sono necessarie per rendere più facile lo spostamento di tali invalidi. Si avverte che un siffatto problema non è completamente risolvibile con un'indennità, la cui misura, individuata nella passata legislatura, ha per di più perso valore a seguito dell'inflazione, ma con una normativa relativa all'edilizia che, almeno per il futuro, tenga conto delle categorie di invalidi che hanno problemi di spostamento tanto rilevanti.

Con l'articolo 2 viene invece stabilita la concessione di una indennità mensile specia-

le, sempre differenziata a seconda della menomazione, allo scopo di garantire quelle speciali cure fisioterapiche che si rendono indispensabili ai fini di una riabilitazione, almeno parziale, che valga al recupero di alcune funzioni essenziali.

L'articolo 3 disciplina la materia relativa alle spese che devono essere sostenute per sottoporsi a cure fuori dalla propria abitazione, mentre con gli articoli 4 e 5 si prevede il diritto all'accompagnatore fin dalla cessazione del servizio (art. 5) e al terzo accompagnatore (art. 4) (norma che la Commissione ha ritenuto opportuno riproporre) per il periodo in cui l'invalido non si trovi degente presso istituti di cura.

Il testo del disegno di legge ripete compiutamente il disegno di legge n. 1362 già approvato dalla 1^a Commissione nella precedente legislatura, al fine di poter conseguire una rapida approvazione, onde evitare anche problemi di copertura finanziaria e data la urgenza di provvedere i mezzi a favore di persone che, a causa di ritardi, potrebbero vedere di molto ridotta la possibilità di recuperare anche solo parzialmente funzioni importanti. Non è certo il caso di sottolineare che si tratta di un atto dovuto nei confronti di cittadini che si trovano menomati a causa di servizio e che debbono poter sentire che la solidarietà della comunità nei loro confronti si fa attiva e responsabile.

I componenti la 1^a Commissione, nel chiedere l'approvazione del presente disegno di legge, ritengono necessario sottolineare l'esigenza che da parte del Governo sia redatto un disegno di legge organico che riguardi tutte le categorie protette, allo scopo di evitare che, attraverso una legislazione frammentaria, si possano, anche involontariamente, determinare trattamenti difformi che potrebbero far nascere situazioni di particolare disagio. In tale sede la normativa del presente disegno di legge potrà essere rivista, anche alla luce delle iniziative che il Servizio sanitario nazionale avrà sicuramente avviato.

La Commissione auspica perciò l'approvazione del testo proposto, che sostanzialmente unifica quello governativo e i due di iniziativa parlamentare.

VERNASCHI, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) Disegno di legge n. 401

21 novembre 1979

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

Peraltro si ritiene opportuno far rilevare che l'utilizzo nella clausola di copertura (art. 5) di una quota del Fondo speciale di

parte corrente dell'anno 1978 risulta corretta, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978, a condizione che il disegno di legge sia approvato in via definitiva entro il 31 dicembre 1979. In caso contrario occorre modificare la clausola di copertura per quanto attiene ai 1.800 milioni posti a carico del citato Fondo speciale del 1978.

b) Disegni di legge nn. 200 e 226

21 novembre 1979

La Commissione programmazione e bilancio, esaminati i disegni di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione che la clausola di copertura (art. 6) sia formulata entro i limiti di spesa

e con le stesse modalità di copertura previste nell'articolo 5 del disegno di legge n. 401. Valgono a tal riguardo le stesse osservazioni contenute nel parere sul citato disegno di legge n. 401 per quanto attiene all'utilizzo del Fondo speciale di parte corrente dell'anno 1978.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio**Art. 1.**

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella *E*, lettere *A*, n. 2, e *A-bis*, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera *A*, n. 2, lire 40.000.000;

lettera *A-bis*, n. 3, lire 25.000.000.

Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.

Art. 2.

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 3.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettere *A*, n. 2, e *A-bis*, n. 3, sono rimborsate dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio**Art. 1.**

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

(Cfr. articolo 4 dei disegni di legge nn. 200 e 226, di seguito riportati)

Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1 è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede quanto a lire 1.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e quanto a lire 1.200 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1979.

All'onere valutato in lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 200

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GHERBEZ GABRIELLA
ED ALTRI

**Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi
paraplegici per causa di servizio**

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella *E*, lettera A, n. 2, e lettera *A-bis*, n. 3, annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è concessa un'indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera A, n. 2, lire 40.000.000;

lettera *A-bis*, n. 3, lire 25.000.000.

L'indennità di cui al comma precedente è aumentata della misura corrispondente all'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, per il personale militare di leva.

Art. 2.

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera A, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 3.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera A, n. 2 e *A-bis*, n. 3, sono rimborsate dall'Amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti riedu-

cativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'Amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 361.

Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.

Art. 5.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1 è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalla legge.

Art. 6.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 226

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANCINO

Provvidenze a favore dei paraplegici e dei tetraplegici**Art. 1.**

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella *E*, lettera *A*, n. 2, e *A-bis*, n. 3, annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è concessa un'indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera *A*, n. 2, lire 40.000.000;

lettera *A-bis*, n. 3, lire 25.000.000.

L'indennità di cui al comma precedente è aumentata della misura corrispondente all'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, per il personale militare di leva.

Art. 2.

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 3.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 2, e *A-bis*, n. 3, sono rimborsate dall'Amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieduca-

tivi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'Amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 361.

Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.

Art. 5.

Ai mutilati ed invalidi per servizio, che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1, è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalla legge.

Art. 6.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.